

Tuscania lì 23 febbraio 2024

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Oggetto: **Osservazioni ai sensi dell'art. 24 co. 3 D. lgs. nr. 152/2'006**  
**[ID: 10849] – Progetto impianto agrovoltaico presentato da SWE IT 11 S.r.l.**  
**procedimento di VIA - PNIEC**

Con riferimento alla nota in epigrafe, lo scrivente *Comune di Tuscania* con sede in Tuscania Piazza F. Basile nr. 3 – Cod. Fisc. 00171510563, presa visione della documentazione inerente il procedimento avviato su istanza della *SWE IT 11 S.r.l.* avente ad oggetto la realizzazione di un impianto agrovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, associato ad attività di pascolo, di potenza in immissione pari a 26 MW e potenza a picco pari a 29,43 Mwp sito località Casalino sita nel territorio del Comune di Tuscania

#### OSSERVA

Preliminarmente preme sottolinearsi come la scrivente amministrazione sia da sempre favorevole alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto da prevedere che parte del territorio comunale sia destinato ad ospitare i relativi impianti.

In ragione della conformazione e della localizzazione dell'intera area, particolarmente vocata ad ospitare installazioni per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, la scrivente amministrazione ha ritenuto di dover razionalizzare la destinazione d'uso del territorio per uno sviluppo sostenibile dello stesso,

contemperando, in via preventiva, tra interessi particolarmente (e costituzionalmente) rilevanti quali quello di tutela ambientale/paesaggistica per le peculiarità storico, agricole e culturali e quello di libertà di iniziativa economica.

A tal fine, con la delibera di C.C. nr. 52/2018 sono state individuate una serie di zone site nel territorio comunale all'interno delle quali *"...possono essere realizzati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili..."*.

Ed infatti, come peraltro viene dato atto anche nel provvedimento qui riscontrato, risultano presentate nel territorio comunale altre 8 istanze e precisamente: realizzazione di un parco eolico [ID 5419], impianto fotovoltaico [ID 8723], progetto agrovoltaico denominato "Pantalla" [ID 8743], impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica [ID 8749], progetto agrovoltaico denominato "Cordiandoli solari" [ID 9584], impianto solare agrovoltaico connesso alla RTN [ID 9590], impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento [ID 10066] e impianto solare agrivoltaico connesso alla RTN denominato "LorentzEnergy" [ID 10214].

Sono inoltre già stati realizzati (o sono comunque autorizzati) numerosi altri impianti già funzionanti ed operativi, con una incidenza quanto mai importante sull'intera area comunale sia in termini di compressione del territorio – i cui pregi storico/culturali ed agricoli risultano quanto mai compromessi dal significativo impatto di tali installazioni a livello ambientale e paesaggistico – sia in termini di potenza erogata, considerato che tali impianti erogano complessivamente quasi 700 MW.

Proprio nell'ottica di dare tutela dei predetti valori del territorio, il *Comune di Tuscania*, quale capofila dei Comuni costituenti l'Area Interna Lazio 1 *"Alta Tuscia – Anticva Città di Castro"*, in adesione a quanto disposto con la direttiva del Presidente della G.R. nr. R00001 del 19/02/'21 (nella quale si chiedeva di disporre le *"...necessarie*

attività di monitoraggio quali/quantitativo dell'attuazione della programmazione regionale in materia di Aree Interne e allo stato di attuazione degli interventi finanziati") ha adottato la delibera di C.C. nr. 11 del 18/03/'21 nella quale si è rilevato che alcune aree del territorio comunale sono "...caratterizzate da produzione agricola, estensiva o specializzata, che possiedono rilevante valore per la qualità estetico percettiva anche in relazione alla morfologia del territorio e alle sue evoluzioni storico antropiche, sono quindi area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva anche in relazione alla estensione del terreni richiedono pertanto interventi di programmazione e gestione che devono interessare e riguardare tutte le componenti del sistema per salvaguardare non solo tali singole componenti ma soprattutto il valore dell'insieme delle componenti stesse". In particolare, per quel che qui rileva, si è appurato che l'area di "Montebello, Pianaccio di Montebello e Poggio Martino" (ossia quella interessata dall'intervento in esame):

- i) "...costituisce un notevole ed importante punto panoramico dal quale è possibile ammirare il mare, stante la conformazione del medesimo territorio che declina verso il litorale marino";
- ii) "nell'area in questione sono tutt'ora riconoscibili forti valenze e connotazioni dell'architettura rurale del passato (archeologia rurale) oltre che le bellezze panoramiche dello stesso";
- iii) "l'area di Montebello conserva punti panoramici di rilevante valore paesaggistico, permettendo una visione su tutto il contesto di incomparabile bellezza, in cui la collina e la marina si fondono in una unica ed inscindibile visione";
- iv) "nell'area in questione sono anche presenti siti archeologici di notevole interesse".

Pertanto, con il medesimo provvedimento consiliare, ritenendo essenziale ed indispensabile garantire la conservazione (anche) della predetta area preservandola da interventi strutturali idonei a comprometterne definitivamente le connotazioni agricole/architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico/ambientali, si è

deliberato di “...riconoscere l’area di ‘Montebello, Pianaccio di Montebello e Poggio Maritno’ (...) come aree di notevole interesse agricolo ed ambientale e, pertanto, NON IDONEA (maiuscolo della delibera) alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”, con adozione della conseguente variante urbanistica.

Per l’effetto è stato integrato l’art. 18 “Zona Agricola E – Norme Generali” della vigente Variante Generale del PRG con il seguente: “art. 18 ter “Zona Agricola E – Norme Generali per le aree di particolare interesse agricolo, ambientale, panoramico e storico:

1 – Le aree di ‘Montebello, Pianaccio di Montebello e Poggio Martino’ e nell’area sita in Loc. ‘Le Quinze’ (...), riconosciute aree di notevole interesse agricolo, ambientale, panoramico e storico, proprio in virtù di queste specifiche caratteristiche, gli interventi edilizi consentiti sono esclusivamente inerenti l’utilizzazione agricola del territorio, sono escluse le grandi infrastrutture come le strade ad alta percorrenza (autostrade, superstrade ecc...) e sono individuate NON IDONEE per l’installazione degli impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili (parchi eolici, impianti fotovoltaici a terra e impianti a biomasse);

2 – nelle suddette aree sono consentiti impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili dimensionati per la sola conduzione diretta del fondo agricolo e dei manufatti ad esso correlati con la limitazione per gli impianti eolici e fotovoltaici per l’autoconsumo a max 20 Kw...”.

Tale delibera è stata ritualmente trasmessa alla Regione Lazio per il completamento della procedura di cui all’art. 4 L.R. nr. 36/87 come modificato dall’art. 10 della L.R. nr. 7/17, sicché ad oggi essa risulta pienamente vincolante.

Preme precisarsi che la delibera sopra ricordata è stata emessa in applicazione dell’attività di competenza comunale di cui all’art. 3.1. co. 3 e 4-bis della L.R. nr. 16/11 di individuazione delle aree non idonee, e secondo la delibera di G.R. nr. 782 del 16/11/21 (pubblicata sul BURL nr. 108 del 23/11/21) nella quale si chiedeva di procedere alla

individuazione di tali aree nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);
- 2) minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;
- 3) tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l'utilizzo di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;
- 4) per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell'impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;
- 5) localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;
- 6) localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come "Paesaggio agrario di continuità", ossia caratterizzati dall'uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo.

Ma non solo.

La regione Lazio sin dal giugno 2022 ha dettato le Linee Guida e di indirizzo regionale per la individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (approvate con DGR nr. 390 del 07/06/'22).

In tali Linee Guida, costituenti "...lo strumento di supporto tecnico ed amministrativo per gli Enti comunali, per svolgere le attività di individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra che la legge regionale n. 16 del 2011 ha demandato agli stessi comuni ai sensi dell'articolo 3.1, comma 3", si è espressamente previsto

al punto 2.2. (rubricato come “Criteri di indirizzo delle aree non idonee”) che “... nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei si deve tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito della medesima area” (par. 1 lett. e).

Nel quadro normativo e fattuale sopra delineato, appare quanto mai evidente che il progetto presentato dalla *SWE IT 11 S.r.l.* non possa in alcun modo essere autorizzato sia in quanto andrebbe a posizionarsi (nel settore sud-orientale del comune di Tuscania lungo la S.P. 3 Tarquiniese) esattamente all’interno dell’area ritenuta non idonea dalla delibera comunale, con l’effetto di compromettere sensibilmente i valori ambientali/paesaggistici/storico-culturali che questa amministrazione ha ritenuto meritevole di tutela; sia, inoltre, in quanto in prossimità di altre installazioni tese allo sfruttamento delle FER, e quindi in contrasto con quanto disposto dalle sopra richiamate linee guida regionali.

Preme, infine, rappresentarsi anche una ulteriore circostanza.

La *Regione Lazio*, preso atto che la installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili sta erodendo ettari importanti di terreno agricolo e modificando irrimediabilmente il paesaggio naturale coprendolo con distese di silicio o torri eoliche, con la deliberazione Giunta Regionale nr. 171 del 12/05/’23 ha recentemente adottato un criterio di “...proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in Mwp dell’intera Regione”.

Tale principio deve avere valenza generale e programmatica in sede di valutazione dei nuovi impianti da autorizzare.

Attualmente è ben noto che la provincia di Viterbo si trovi ad ospitare quasi l'80% di tali impianti e, più nello specifico, come visto, il comune di Tuscania sia fortemente occupato da impianti foto/agro voltaici.

Alla luce ed in ragione di tutto quanto sin qui premesso, con riguardo al procedimento emarginato, il *Comune di Tuscania* dà parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

Tuscania lì 23 febbraio 2024